

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95⁽⁴⁾, ha istituito un meccanismo di constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi ai fini della fissazione di un valore forfettario all'importazione che serve a determinare il valore dei prodotti importati in conto consegna prima della loro classificazione tariffaria; che per taluni prodotti freschi importati destinati alla trasformazione si applicano a decorrere dal 1° maggio prezzi di entrata distinti; che per i prodotti suddetti, nella misura in cui sono venduti in conto consegna sui mercati rappresentativi, può essere istituito un meccanismo di constatazione diretta dei prezzi per la loro classificazione tariffaria; che il meccanismo suddetto può comportare solo la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi sulla base o del prezzo fob di tali prodotti, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o del valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽⁵⁾;

considerando che le autorità doganali, qualora ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94⁽⁷⁾ ne chiedono la costituzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi; che l'importatore, qualora scelga di classificare i suoi prodotti sulla base del valore in dogana di cui

all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, deve costituire una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato nel modo seguente;

1. Il termine « allegato » che figura agli articoli 2, 4, 5 e 6, è sostituito dal termine « allegato, parte A ».
2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
3. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 1-bis:

• 1 bis. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte B sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore:

- a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.

Qualora le autorità doganali ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dette autorità impongono all'importatore la costituzione di una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi;

- b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

In questo caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi.»

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

(3) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

(4) GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.